



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / *fasc.* SS-PNRR (GIADA) 8.11.1

Allegati:

Alla Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
(va@pec.mase.gov.it)

e. p. c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8296] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Serramanna e Samassi) - Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "SERRAMANNA 1", della potenza di 25,82 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Tintoretto S.r.l.

Comunicazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – "Aree idonee".

Con riferimento a quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con note prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0055008 del 06/04/2023 e n. m_amte.MASE.RU.U.0050941 del 18/03/2024, affinché questa Amministrazione della cultura provveda a dichiarare se l'impianto industriale di cui trattasi ricada o meno nelle aree idonee definite dall'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, si deve rappresentare che la Scrivente, con il parere tecnico istruttorio reso con nota prot. n. 886 del 23/01/2023, aveva già "... **CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa direttamente aree tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (ai sensi degli allora vigenti art. 134, comma 1, lett. c, e 143, comma 1, lett. i, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004): - Riu Gora Figuera. CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi occupa, per circa un terzo della propria superficie dei campi n. 1 e n. 2, le aree tutelate paesaggisticamente sopra descritte del Gora Figuera, le cui fasce di tutela pari a 150 m per lato**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

sarebbero sostanzialmente compromesse dalla realizzazione del medesimo progetto, con la relativa sostituzione con opere a carattere industriale per la produzione di energia elettrica:




Figura 7: inquadramento su P.P.R. – beni paesaggistici art. 143- dettaglio sull’area e buffer di 150 m sui corsi d’acqua ricadenti nell’art.143.

(da Relazione paesaggistica, elaborato n. VIA-R04, p. 59)”

...
CONSIDERATO, pertanto, che l’impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, come anche dichiarate “non idonee” con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del Decreto ministeriale 10 settembre 2010” (v. pp. 9-10 e 13).

Nel merito e viste le controdeduzioni del Proponente di cui alla nota del 29/03/2023, si deve evidenziare preliminarmente che la propria competenza in materia si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del predetto comma 8, rispetto alle quali si è tenuti a verificare rispettivamente:

- **con riferimento alla lettera c-ter)**, l’“assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio” (nell’area interessata dal progetto non sono presenti beni culturali oggetto di dichiarazione ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004: in ogni caso il campo FV n. 3 dell’impianto proposto si colloca a raggiera rispetto all’areale entro il quale è stata rinvenuta dal Proponente una ricca presenza di elementi archeologici dispersi di varia natura e la cui natura potrebbe ipotizzare la presenza di un insediamento con strutture termali, con annesso una o più sepolture, la cui proprietà è comunque in capo allo Stato ai sensi

MA

dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e, pertanto, qualificati quali beni soggetti a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo – v. l'immagine di seguito riprodotta):




Figura 139: area di dispersione del materiale archeologico (in rosso).

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. VIA-R04, p. 245, con areale ROSSO individuata l'area di dispersione degli elementi archeologici rinvenuti dal Proponente)

- **con riferimento alla lettera c-quater**, l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis), c-ter) (l'impianto industriale FVA ricade per buona parte dei campi nn. 1 e 2 all'interno di aree vincolate paesaggisticamente come di seguito indicato: bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale – PPR - ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione – NTA - art. 17, comma 3, lett. h), relativo al Riu Gora Figuera – v. la prima immagine sopra riprodotta dal parere tecnico istruttorio prot. n. 886 del 23/01/2023; il cavidotto di collegamento alla RTN interessa aree vincolate paesaggisticamente come di seguito indicato: beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale – PPR - ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione – NTA - art. 17, comma 3, lett. h), relative al Riu Gora Figuera e al Riu Turas – v., a tal proposito quanto dichiarato dalla Regione Autonoma della Sardegna durante il procedimento di VIA; il campo n. 3 ricade entro la fascia di 500 m dal patrimonio archeologico tutelato dalla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 in quanto afferente ai beni culturali di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004).

Con riferimento all'autorizzazione paesaggistica delle opere di connessione alla RTN (v. cavidotto), si ritiene che le stesse opere ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, quali opere private di connessione alla

RTN che non ne siano parte (v. in merito quanto al contrario previsto dal comma 3-bis dell'art. 36 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021), non possano essere ricondotte – benché interrato – a quelle previste dalla lett. A.15 del d.P.R. n. 31 del 2017, la quale lettera, fatte salve in ogni caso le disposizioni di tutela dei beni archeologici, prevede opere di lievissima entità (anche per la fase costruttiva) come canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna e l'allaccio alle infrastrutture a rete.

In ogni caso, visto il parere tecnico istruttorio reso con nota prot. n. 886 del 23/01/2023, la sola ubicazione del progetto in una eventuale "area idonea" di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 non presuppone alcuna conseguente ed automatica dichiarazione favorevole di compatibilità ambientale, la quale, invece, deve essere valutata di volta in volta sulla base di una specifica istruttoria volta ad individuare le eventuali contrarie determinate condizioni tecnico-localizzative che ne possano inficiare la generale definizione legislativa richiamata, come in effetti si ritiene si sia puntualmente effettuato con il parere tecnico istruttorio del 23/01/2023 della Scrivente, al quale, pertanto, si deve rimandare.

La normativa in merito alla definizione (si osservi, comunque, ancora nella fase di salvaguardia) delle "aree idonee" non prevede in nessun caso l'abrogazione o l'inapplicabilità di norme a tutela del patrimonio culturale o del paesaggio, la cui cogenza è confermata anche per codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel caso della considerazione del parere in materia paesaggistica quale obbligatorio e non vincolante, stante la necessità di motivare adeguatamente la compatibilità ambientale delle opere previste anche rispetto alla possibilità di danneggiare o distruggere i valori storico artistici e paesaggistici tutelati, ma potenzialmente anche i beni culturali archeologici per il quale rischio il Proponente non ha concluso la relativa verifica preventiva ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (All. I.8, art. 1, comma 10), alla quale verifica comunque il progetto di cui trattasi rimane soggetto.

Al contrario, qualora codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovesse ritenere di poter adottare comunque il provvedimento di VIA senza il concerto di questo Ministero della cultura per quanto attiene al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, per il quale il Proponente non ha verificato in via definitiva l'interesse archeologico delle aree interessate, come rilevato con il parere tecnico istruttorio prot. n. 886 del 23/01/2023.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
02.07.2024 10:35:30
GMT+01:00

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

4



MINISTERO
DELLA
CULTURA

CN = La Rocca Luigi
Ministero della cultura

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-67211402

e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it